



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto  
vendita fallimentare

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo PROTO Presidente - R.G.N. 2675/03
- Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -
- Dott. Sergio DI ANATO - Rel. Consigliere - Cron. 14878
- Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Consigliere - Rep. 3674
- Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere - Ud. 24/01/06

14979/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CHIAPPETTA ALESSANDRO, nella qualità di titolare della omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso l'avvocato ALFREDO MIRABELLI CENTURIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUSEPPE CARRATELLI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CIRILLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIMAVO 22, presso l'avvocato TOMMASO FOLIANDRI, rappresentato e difeso da se medesimo;

- controricorrente -

2006  
200



contro

CURATELA FALLIMENTO IMM. CHIAPPETTA DI CHAPPET A. OLIVO  
& C. SAS;

- intimata -

avverso il decreto del Tribunale di PAOLA, depositato  
il 19/12/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 24/01/2006 dal Consigliere Dott. Sergio DI  
AMATO;

udito per il ricorrente l'Avvocato CARRATELLI che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato GAGLIANI che ha  
chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice delegato al fallimento della s.a.s. Im-  
mobiliare Chiappetta di Chiappetta Olivio & C., con  
provvedimento del 26 settembre 2002, rigettava  
l'offerta di aumento di sesto presentata dall'avv.  
Francesco Cirillo, in proprio e quale procuratore spe-  
ciale per persona da nominare, in relazione alla vendi-  
ta di un complesso alberghiero.

Francesco Cirillo proponeva reclamo che il Tribuna-



le di Paola, con decreto del 19 dicembre 2002, accoglieva, osservando preliminarmente che, alla stregua delle conclusioni del reclamante, oggetto dell'impugnazione doveva ritenersi anche il decreto di trasferimento del 7 agosto 2002. A fondamento della decisione il Tribunale, per quanto qui ancora interessa, osservava che: 1) il termine di dieci giorni previsto dall'art. 584 c.p.c. è soggetto alla sospensione feriale dei termini, con la conseguenza che doveva ritenersi tempestiva l'offerta presentata il 16 settembre 2002 in relazione all'aggiudicazione avvenuta il precedente 27 agosto; 2) l'emissione del decreto di trasferimento non impediva di far valere i vizi che ne avevano compromesso la validità, poiché l'art. 2929 cod. civ. non opera con riferimento a nullità attinenti alla stessa fase della vendita. Pertanto, il Tribunale annullava il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario Alessandro Chiappetta.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione Alessandro Chiappetta, deducendo due motivi illustrati anche con memoria. Francesco Cirillo resiste con controricorso mentre il fallimento non ha svolto attività difensiva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la viola-



zione degli artt. 105 e 108 l. fall., lamentando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto applicabile ad una vendita fallimentare la disciplina dettata dall'art. 584 c.p.c. e, comunque, aveva ritenuto possibile la revoca o la modifica del provvedimento dopo la pronuncia del decreto di trasferimento ed il verificarsi dell'effetto traslativo.

Entrambi i profili del motivo sono infondati. Quanto all'applicabilità alle vendite all'incanto disposte in sede fallimentare dell'istituto dell'offerta in aumento di sesto, questa Corte ha chiarito che il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, contenuto nell'art. 105 l. fall., comprende anche la disposizione dettata dall'art. 584 c.p.c. (Cass. 7 dicembre 2000, n. 15543; Cass. 18 luglio 1996, n. 6478). In proposito, non si può condividere la tesi del ricorrente (che richiama l'orientamento espresso da Cass. 3 novembre 1992, n. 11887) secondo cui nella procedura fallimentare troverebbe applicazione soltanto il diverso potere di sospensione della vendita, previsto dall'art. 108 l. fall. per il caso in cui il giudice delegato ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. Tale più generale e discrezionale potere di sospensione attribuito al giudice delegato nelle vendite fallimentari non è, infatti, in-

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



compatibile con la previsione di una efficacia dell'aggiudicazione subordinata alla mancata presentazione di offerte in aumento di sesto, attraverso le quali, nell'ambito di un medesimo procedimento, si persegue lo scopo di conseguire, indipendentemente dalle valutazioni di congruità del giudice, il miglior rendimento della vendita immobiliare. La piena compatibilità dei due istituti è, inoltre, confermata dalla previsione anche per le esecuzioni immobiliari di un analogo potere di sospensione della vendita (art. 586, 1° co., c.p.c. nel testo dettato dall'art. 19 bis del d.l. 13 maggio 1991).

Quanto alla affermata illegittimità del provvedimento perché emesso dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, la Corte osserva che nella specie il Tribunale non ha affatto revocato o modificato l'ordinanza di aggiudicazione ed il decreto di trasferimento, ma ha annullato quest'ultimo provvedimento in quanto emesso sulla base di una aggiudicazione divenuta inefficace per la tempestiva presentazione di una offerta in aumento di sesto. E', pertanto, inconferente ogni riferimento all'art. 487 c.p.c. laddove prevede che le ordinanze del giudice dell'esecuzione possono essere revocate o modificate finchè non abbiano avuto esecuzione.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'L', located on the right side of the page.



Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 3 della legge n. 742/1969, lamentando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine previsto per l'offerta di aumento di sesto, considerato che, ai sensi della citata disposizione, l'esclusione "deve intendersi riferita all'intero corso del procedimento, e quindi riguarda anche il termini per proporre ricorso per cassazione".

Il motivo, perplessa nella sua formulazione, è infondato. Infatti, "tra gli affari civili urgenti, previsti dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario ed esclusi, a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui all'art. 1 della medesima legge, non sono comprese le vendite fallimentari" (Cass. 29 novembre 2000, n. 15290).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P . Q . M .

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali liquidate in euro 3.600,00 di cui 100,00 per spese, oltre C.P., IVA e spese generali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del



24 gennaio 2006.

Il Consigliere estensore

Sergio Di Amato

*Sergio Di Amato*

Il Presidente

Vincenzo Proto

*Vincenzo Proto*

IL CONSIGLIERE

*[Signature]*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL PRESIDENTE

Dopo la lettura del verbale

Il ..... IL CONSIGLIERE

*[Signature]*